

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2023, N.7

**ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI  
IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI  
DI ADEGUAMENTO NORMATIVO**

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 7113 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6903 Progetto di legge d'iniziativa  
Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con  
la Sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma dei Consiglieri:  
Fabbri, Bulbi**

17

**LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2023, N.7****ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO  
CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO***L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA**la seguente legge:*

## INDICE

<b>Capo I</b>	<b>Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali</b>
Art. 1	Finalità
Art. 2	Abrogazioni
<b>Capo II</b>	<b>Disposizioni di adeguamento normativo</b>
Art. 3	Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993
Art. 4	Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 5	Modifica all'Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013
Art. 6	Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014
Art. 7	Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 8	Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 9	Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 10	Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017
Art. 11	Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018
Art. 12	Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2018
Art. 13	Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2022
<b>Capo III</b>	<b>Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008</b>
Art. 14	Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008
Art. 15	Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008
Art. 16	Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale n. 16 del 2008
<b>Capo IV</b>	<b>Adeguamenti normativi in materia di trasporti</b>
Art. 17	Modifica dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 18	Sostituzione dell'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 19	Modifica all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 20	Modifica all'articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 21	Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2017
Art. 22	Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017
<b>Capo V</b>	<b>Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria</b>
Art. 23	Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004
Art. 24	Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2018
Art. 25	Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018
Art. 26	Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018
<b>Capo VI</b>	<b>Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2023</b>
Art. 27	Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2023
Art. 28	Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023

Art. 29 Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023

Art. 30 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023

Art. 31 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023

Art. 32 Modifica dell'articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023

**Capo VII Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti**

Art. 33 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001

Art. 34 Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 35 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012

Art. 36 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2012

**Allegato A**

Elenco delle leggi regionali abrogate

**Capo I**

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

**Art. 1**

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

2. Con la presente legge sono altresì specificamente dettate disposizioni di adeguamento normativo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), nonché adeguamenti normativi in materia di trasporti e sanità.

**Art. 2**

## Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

## Capo II

## Disposizioni di adeguamento normativo

**Art. 3**

## Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), dopo le parole "sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)" sono inserite le seguenti: "e, per i territori diversi da quelli di cui sopra, dalle Unioni di comuni o, in mancanza dai Comuni, in coerenza con l'art. 21 comma 2 lett. a) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)".

**Art. 4**

## Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è inserita la seguente:

"c bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una

naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;".

#### **Art. 5**

Modifica all'Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013

1. Il punto a) della lettera f) dell'Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"a) con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) e dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004;".

#### **Art. 6**

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:

a) il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell'osservanza dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;

b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;

c) l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.”.

**Art. 7**

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015

1. La lettera g bis) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogata.

**Art. 8**

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.

**Art. 9**

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.

**Art. 10**

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

1. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è soppresso.

**Art. 11**

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) sono aggiunte le parole: “o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale”.

**Art. 12**

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti) è abrogato.

**Art. 13**

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2022

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2 (Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"), dopo la parola "spiritualità" sono inserite le seguenti: "o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio,".
2. Alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le parole: "ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico".
3. Alla lettera b) del comma 2 le parole: "ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio" sono soppresse.

**Capo III**

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008

**Art. 14**

Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. La rubrica dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituita dalla seguente: "Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all'Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.".

**Art. 15**

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 5  
Sessione europea

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

2. La Giunta invia la relazione sullo stato di conformità all'Assemblea legislativa, al fine di procedere all'assegnazione alle Commissioni, unitamente al programma legislativo annuale della Commissione europea, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta. A tale fine, l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.

4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.”.

**Art. 16**

Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis  
Svolgimento della sessione europea

1. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l'art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.



2. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l'esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 30 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell'articolo 3 bis della presente legge, all'interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all'analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all'approvazione del parere.

4. I pareri approvati dalle Commissioni assembleari ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sono trasmessi alla commissione referente, che li allega alla propria relazione di cui all'art. 38, comma 2, del Regolamento interno.

5. Sulla base della relazione della commissione referente, l'Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.

6. La Risoluzione viene inviata a Camera dei deputati e Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).".

#### Capo IV

#### Adeguamenti normativi in materia di trasporti

##### **Art. 17**

##### Modifica dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 34 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono aggiunte le parole: "nonché per gli interventi previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell'ambiente, che incidano in ambito comunale".

##### **Art. 18**

##### Sostituzione dell'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999

1. L'articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:

**“Art. 233**  
**Competizioni su strada**

1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

b) Città metropolitana di Bologna e Province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province o, per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, interessi anche il territorio di più regioni, l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d'intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l'acquisizione o il rilascio del nulla osta.

4. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, il nulla osta degli enti proprietari delle strade deve essere rilasciato entro i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. Salvo il caso di cui al comma 4, gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.”.

**Art. 19**

Modifica all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole “all'articolo 5, comma 4, della” sono sostituite dalla seguente: “alla”.

**Art. 20**

Modifica all'articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole "all'articolo 5, comma 4, della" sono sostituite dalla seguente: "alla".

**Art. 21**

Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) dopo la parola "bicicletta" sono inserite le seguenti: "e cargo bike, anche a pedalata assistita".

**Art. 22**

Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento statali, a seguito di appositi bandi regionali, le persone fisiche residenti nel territorio regionale."

**Capo V**

Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria

**Art. 23**

Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"7. I criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall'articolo 8, comma 3, della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003. La Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico."

**Art. 24**

Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2018

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria

accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;”.

#### **Art. 25**

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018 è sostituita dalla seguente: “Piano integrato di attività ed organizzazione”.

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018 è sostituito dal seguente:

“1. Il Piano integrato di attività ed organizzazione delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito dalla legge n. 113 del 2021.”.

#### **Art. 26**

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018, le parole “nel Piano della performance” sono sostituite dalle seguenti: “nel Piano integrato di attività ed organizzazione ed è redatta in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione”.

#### **Capo VI**

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2023

#### **Art. 27**

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2023

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva), le parole: “filantropici e organizzazioni di volontariato” sono soppresse.

**Art. 28**

## Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;”.

**Art. 29**

## Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “filantropici e organizzazioni di volontariato” sono soppresse;

b) le parole “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).”.

**Art. 30**

## Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole “riconosce e promuove” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti,”.

2. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole “Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti” sono inserite le seguenti: “, sempre nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti”.

**Art. 31**

## Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, la parola “riconosce” è sostituita dalla seguente: “promuove”.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “riconosce” è sostituita dalla seguente: “promuove”;

b) la lettera d) è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023 è abrogato.

#### **Art. 32**

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023, sono aggiunte le seguenti parole: "Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28."

#### Capo VII

Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti

#### **Art. 33**

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole "quarantacinque per cento", sono aggiunte le seguenti: " , maggiorata del venti per cento, al netto di IVA e oneri";

b) alla lettera b), la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione dalla prima elezione dei componenti del CORECOM successiva all'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 34**

Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)), la parola "60" è sostituita dalla seguente: "45".

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 35**

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), è aggiunto il seguente periodo: "L'estrazione si svolge nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 bis."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Si procede all'estrazione di tre nominativi nel caso di costituzione di un nuovo collegio. Si procede all'ulteriore estrazione di uno o più nominativi dall'elenco:

a) se uno o più degli estratti, in sede di controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, da compiersi prima della nomina da parte dell'Assemblea legislativa, non risultasse in possesso dei requisiti prescritti;

b) in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti già nominati dall'Assemblea legislativa."

**Art. 36**

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "30" è sostituita dalla seguente: "45";

b) la parola "50" è sostituita dalla seguente: "20".

**Allegato A****Elenco delle leggi regionali abrogate**

1 - Legge regionale 27 luglio 2005, n. 16 (Adeguamenti a indicazioni comunitarie della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 12 (Ordinamento del Sistema fieristico regionale)).

2 - Legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Finanziaria Bologna Metropolitana spa).

3 - Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 7 (Disposizioni in materia di spesa di personale).

Singole disposizioni normative:

- Articolo 8 (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 "Misure straordinarie in materia di organizzazione";
- Articolo 27 (Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998) della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";
- Articolo 4 (Commissione regionale per l'autotrasporto) della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile";
- Articolo 12 (Revisione degli allegati), comma 2, della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile".

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 12 luglio 2023

STEFANO BONACCINI

---



## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 860 del 29 maggio 2023; oggetto assembleare n. 6903 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 121 del 30 maggio 2023;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II "Politiche Economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità", VI "Statuto

e Regolamento" e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2023 del 5 luglio 2023 con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Marco Fabbri e della relatrice di minoranza, consigliera Maura Catellani, nominati dalla Commissione in data 14 giugno 2023;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 2023, alle ore 16:56, atto n. 69/2023.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 7113 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6903 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma dei Consiglieri: Fabbri, Bulbi**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il Patrimonio indisponibile forestale di proprietà della Regione Emilia-Romagna è un insieme di proprietà pubbliche, composto prevalentemente da aree di elevato valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico-ricreativo;

la legge regionale n. 17 del 1993, di soppressione dell'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-Romagna, ha previsto all'art. 2 l'attribuzione delle funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al Patrimonio forestale già esercitate dalla soppressa A.R.F., ai Parchi Nazionali, agli Enti per la Gestione per i Parchi e la Biodiversità e alle Unioni di Comuni;

ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 17/1993 e ss.mm.ii., gli interventi da attuare nel Patrimonio forestale sono realizzati dagli Enti competenti per territorio e per la realizzazione delle suddette funzioni sono loro riconosciuti appositi finanziamenti;

i provvedimenti di affidamento del Patrimonio forestale sono stati al momento assunti in forma di convenzione per le porzioni di patrimonio ricadenti nei territori di competenza a favore dei seguenti Enti:

- Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (convenzione di cui al repertorio n. 388 del 13/12/2019);

- Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (convenzione di cui al repertorio n. 297 del 22/4/2016);

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale (convenzione di cui al repertorio n. 396 del 15/5/2020);

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (convenzione di cui al repertorio n. 409 del 26/11/2020);

- Unione della Romagna Faentina (convenzione di cui al repertorio n. 399 del 13/7/2020);

- Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana (convenzione di cui al repertorio n. 560 del 9/12/2020).

Sottolineato che

non risulta ad oggi ancora attiva alcuna convenzione in relazione all'affidamento e alla gestione del complesso del patrimonio indisponibile forestale "Bosco Panfilia" di Sant'Agostino in Comune di Terre del Reno (FE).

Dato atto che

la Regione sovrintende alla corretta pianificazione e utilizzazione delle risorse forestali, promuove l'aggregazione dei proprietari dei boschi (Consorzi forestali) e l'adozione di piani finalizzati alla corretta gestione che ne garantiscono la piena sostenibilità ambientale;

la Regione concentra nel Patrimonio indisponibile forestale regionale ("Demanio", quasi 38.000 ettari) e nelle altre proprietà pubbliche la forestazione, cioè l'azione pubblica di incremento e miglioramento delle superfici boscate, tradizionalmente condotta a vantaggio soprattutto della montagna. I principali interventi di forestazione consistono in diradamenti, conversioni all'alto fusto e manutenzione della viabilità forestale;

la Regione inoltre coordina il sistema di autorizzazioni riguardanti le richieste di prelievo di legno da parte di privati e ne verifica l'utilizzo. I boschi di proprietà privata in regione sono circa l'80% del totale; nella maggior parte dei casi sono proprietà piccole e frammentate, soggette a tagli periodici per la produzione di legna da ardere.

Sottolineato altresì che

il Bosco della Panfilia è una rara foresta planiziale situata in Emilia-Romagna, nel comune di Sant'Agostino, al confine tra le province di Ferrara e Bologna, in un'ampia ansa golenale lungo la sponda sinistra del fiume Reno. Ha una estensione di 81 ettari così suddivisi: 50 sono di bosco naturale, 28 di rimboschimenti con specie autoctone effettuati a partire dai primi anni '80 e 3 ettari di stradoni e fossi di sgrondo. È delimitato ad ovest dal Cavo Napoleonico, a nord dall'abitato di Sant'Agostino, a est dalle campagne di Poggio Renatico e a sud dall'alveo del Reno (che divide le province di Ferrara e Bologna). Il Canale Emiliano Romagnolo sottopassa il lembo est del bosco e lo stesso fiume;

Il "Bosco di Sant'Agostino o Panfilia" fa parte del patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna ed è tra i siti di interesse comunitario con codice IT40600009[2] La Società Botanica Italiana lo ha classificato nel 1971 "biotopo di rilevante interesse vegetazionale".

Sottolineato che

il sito IT4060009 SIC Bosco di Sant'Agostino o Panfilia, ricade nella Regione Biogeografica Continentale ed è stato

individuato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1242/02 occupa una superficie totale di 188 ettari di cui 123 ettari in Provincia di Ferrara e 65 ettari in Provincia di Bologna. I comuni interessati sono S. Agostino, Poggio Renatico, Galliera e Pieve di Cento;

dall'indagine catastale si evince che l'area del SIC Bosco della Panfilia ricade prevalentemente nel Comune di Sant'Agostino (FE) (118 Ha) e in misura minore tra i Comuni di Pieve di Cento (BO) (39 Ha), di Galliera (BO) (26 Ha) e Poggio Renatico (FE) (5 Ha). Il sito comprende un tratto del fiume Reno, la sua golena (area bolognese) e un lembo di foresta adiacente (area ferrarese), esempio relitto di bosco umido-ripariale di pianura un tempo diffuso in tutta la Padania. È delimitato ad Ovest dal Cavo Napoleonico, a Nord dall'abitato di Sant'Agostino, a Est dal le campagne di Poggio Renatico e a Sud in destra idraulica dalle campagne bolognesi. Il Canale Emiliano-Romagnolo sottopassa il lembo Est del bosco e lo stesso fiume;

l'area bolognese del sito, di proprietà demaniale e concessa in uso ai Comuni di Pieve di Cento e Galliera dal Servizio Tecnico del Bacino del Reno, è gestita direttamente dai Comuni.

Considerato che

la LR 17/1993 prevede che la gestione dei complessi forestali di proprietà regionale individuati quali patrimonio indisponibile siano gestiti, tramite rapporti convenzionali e il trasferimento di apposite risorse regionali, dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla LR 24/2011 o dalle Unioni di Comuni montani di cui agli artt. 8 e 9 della LR 21/2012 o dagli Enti di gestione dei Parchi nazionali laddove il patrimonio indisponibile regionale ricada al loro interno;

la modifica di cui al progetto di legge "Refit" oggi in approvazione si è resa necessaria affinché possa essere individuato un ente gestore del patrimonio indisponibile forestale anche per quei territori non afferenti agli ambiti in passato di competenza delle Comunità Montane: gli artt. 8 e 9 della LR 21/2012 regolano infatti solo questi territori e per i territori non ricompresi tra quelli delle preesistenti Comunità Montane l'unico gestore ammesso dalla norma attuale è l'Ente di gestione delle Aree protette, ma le competenze territoriali degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e quelli dei Parchi nazionali non sempre coprono i complessi forestali individuati come patrimonio indisponibile della Regione.

Rilevato che

nel caso del Complesso forestale denominato "Bosco della Panfilia", di circa 80 ettari e ricadente nel Comune di Terre del Reno (FE), attualmente non è individuabile un

ente gestore: questo Comune, frutto di recente fusione tra Sant'Agostino e Mirabello, gestisce la materia forestale e non ha un'Unione di Comuni di riferimento, dato che è stata recentemente e definitivamente ratificata la cessazione dell'Unione Alto Ferrarese;

il complesso demaniale "Bosco Panfilia" è sito della Rete Natura 2000, ma non ricade in Parco o Riserva regionale: il Comune sembra dunque essere l'ente maggiormente vocato a prendere in gestione l'area, ma ancorché interessato, non è legittimato dall'attuale formulazione della norma regionale: sembra quindi opportuno dare la possibilità di gestire il patrimonio indisponibile forestale regionale anche ai Comuni, ove non sussista un'Unione.

Evidenziato che

le aree che costituiscono il Patrimonio forestale sono soggette a significativi flussi turistici che determinano il pericolo di incendi boschivi, soprattutto nei periodi dell'anno maggiormente siccitosi;

le strutture forestali del Patrimonio forestale devono essere mantenute e gestite per il miglioramento della biodiversità, per favorire l'assetto idrogeologico dei versanti, per la loro utilizzazione produttiva e per garantire la loro fruizione;

è necessario garantire interventi volti a prevenire le calamità naturali ed in particolare gli incendi boschivi;

è necessario assicurare la continuità delle attività già svolte dagli Enti di gestione del Patrimonio forestale e che occorre dunque destinare annualmente risorse finanziarie agli Enti gestori in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare nel patrimonio indisponibile forestale regionale, dando priorità alle tipologie di intervento, ordinarie e straordinarie, utili ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale dei complessi demaniali, a ridurre il rischio di incendio boschivo, per la tutela e la conservazione del patrimonio forestale regionale e per la sicurezza e l'incolumità dei fruitori.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

a garantire, a seguito della modifica normativa di cui all'articolo 3 del progetto di legge c.d. "Refit" oggi in approvazione, che i futuri enti gestori di complessi forestali, quali ad esempio il "Bosco Panfilia", siano accompagnati, oltre che dal necessario rapporto convenzionale e da un'ampia concertazione con gli Enti locali, anche da una partecipazione della Regione alla loro gestione, secondo la normativa vigente.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 2023*